

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1125 DEL 01/12/2025**

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO
DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2024

RDP/RUP: BARBIERI ANNALISA

Dirigente: GARUTI ANNA LISA

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n.181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

considerato che:

- le risorse finanziarie destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di area e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;
- per quanto riguarda la dirigenza, la materia è regolata dal CCNL per l'area delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/07/2024 e, per le parti di rinvio, dal CCNL riferito al precedente triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17/12/2020 o ai contratti precedenti ove non disapplicati;
- i limiti per la costituzione del fondo per l'anno 2025, in termini di tetto entro il quale costituire annualmente i fondi, almeno per la parte di risorse soggette a tale vincolo, risiedono da principio nell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, è abrogata la disposizione dell'art.1 comma 236 della L.28/12/2015 n.208. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata nell'anno 2016 a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- tale limite (che per la Provincia di Reggio Emilia è pari ad € 207.030,54 complessivi), è stato successivamente ampliato dalla previsione dell'art. 33, comma 1-bis, ultimo periodo del decreto legge n. 34/2019, e s.m.i. che recita: *“il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

rilevato che

- in relazione a quanto precisato dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020 - recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”* -, e nella successiva Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020, è da intendersi in ogni caso fatto salvo il limite iniziale del salario accessorio *“qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

- il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 179877 del 01.09.2020, reso alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome sull'applicazione – per il comparto sanità - dello stesso art. 33, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., fornisce istruzioni in merito alle modalità applicative da seguire per calcolare l'adeguamento del limite del salario accessorio 2016, avuto riguardo alle disposizioni di legge menzionate;
- infine, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite dell'apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale dirigenziale a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell'anno base che in quello di applicazione del limite”*;
- pertanto, l'applicazione di tale incremento del limite per l'anno 2025, per il quale nell'Ente ricorrono le condizioni prescritte, deve essere rispettoso delle modalità di quantificazione previste dalle suddette misure;

considerato pertanto che risulta un incremento stimato di personale dirigente in servizio al 31/12/2025 sulle posizioni dotazionali, rispetto alla situazione al 31/12/2018, come di seguito evidenziato:

Fondo 2018			€	%
Risorse stabili soggette a limite			203731.16	100
Risorse variabili soggette a limite				
totale			203731.16	100,00
N.dirigenti destinatari Fondo in servizio al 31/12/2018			3	
(dati TAB.1 Conto annuale 2018: comprensivi dei tempi determinati art.110 comma 1, full time e conteggiati per l'effettivo tempo lavoro)				
VALORE MEDIO PRO-CAPITE			67910.39	
VERIFICA PERSONALE DESTINATARIO DEL FONDO ANNO 2025				
calcolato sommando i mesi di effettivo servizio di ognuno, inclusi i tempi determinati art.110 comma 1				
N. dir.	tipologia	cedolini		
2	Tempo indeterminato in servizio l'intero anno	24		
2	Tempo determinato in servizio l'intero anno	24		
4	totale	48		
	TOTALE UNITA' (/12)	4		
	Num.unità di personale aggiuntivo rispetto a 31/12/2018	1		
INCREMENTO LIMITE ART.23 C.2 D.Lgs.75/2017			67910.39	

fermo restando che il conteggio delle maggiori unità di dirigenti in servizio dovrà essere verificato e riscontrato puntualmente alla chiusura del corrente esercizio finanziario 2025 e, in ogni caso, prima di poter procedere all'erogazione dell'eventuale importo incrementale del salario accessorio associato a detto conteggio;

richiamato il CCNL dell'area dirigenziale Funzioni locali del 17 dicembre 2020 e, in particolare l'articolo 57 che stabilisce:

"1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili-negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno"

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili";

richiamato altresì il CCNL dell'area dirigenziale Funzioni locali del 16 luglio 2024 e, in particolare l'articolo 39 che stabilisce:

"1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:

- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;

- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

accertato che:

- nell'importo unico consolidato di cui all'art.57 comma 2 del CCNL 17/12/2020 sono confluite tutte le somme determinate negli anni precedenti comprensive di tutte le misure di riduzione e contenimento dei fondi via via introdotte dal legislatore;
- oltre all'importo suddetto, ammontante ad € 203.731,16, sono confluite nell'importo unico consolidato di cui all'art.57 comma 2 lett.a) del CCNL 2020, oltre i limiti di cui

all'art.23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, le risorse imputate al fondo ai sensi dell'art.56 del CCNL, corrispondenti al valore incrementale dell'1,53% del monte salari della dirigenza dell'anno 2015 (pari ad € 9.018,57);

- ai sensi dell'art.39 comma 1 del CCNL 16/07/2024 sono imputate inoltre le risorse corrispondenti al 2,01% del monte salari 2018 dei dirigenti (pari ad € 268.623,00 da tab.12 e 13 del Conto annuale), quantificate in €. 5.399,32 (non soggette al limite del salario accessorio 2016);

richiamato il decreto del Presidente n.180 del 25/11/2025, con cui sono state fornite indicazioni in merito alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l'anno 2025, con l'assegnazione di risorse variabili, e linee di indirizzo per la contrattazione decentrata;

evidenziato che nel suddetto decreto, con riferimento alle risorse di parte fissa e all'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, come previsto dall'art. 33, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legge n. 34/2019, è stata fornita l'indicazione di adeguare la consistenza del fondo in oggetto per l'anno 2025 destinando le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria di tutte le posizioni dirigenziali dotazionali previste nella struttura anche se attualmente non ricoperte o ricoperte ad interim;

dato atto che:

- alla parte di risorse fisse del fondo sono pertanto imputati € 25.737,98 sufficienti ad ottemperare all'indicazione fornita di adeguamento del fondo alla piena copertura delle posizioni dirigenziali istituite;
- la parte variabile del fondo è costituita da € 590,97, ovvero dalle risorse di cui all'art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024, ai sensi del quale *“Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;
- in applicazione dell'art.43 del CCNL 16/07/2024 “Onnicomprensività del trattamento economico”, vengono inoltre assegnate le somme percepite dall'Ente riferite a compensi per lo svolgimento da parte dei dirigenti di incarichi aggiuntivi; in ragione del proprio ufficio;
- tali risorse, derivanti da specifiche disposizioni di legge (art.24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001) integrano la parte variabile del fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, secondo la disciplina adottata al fine di garantire una quota al dirigente che ha reso la prestazione. Per l'anno 2025 la somma, scorporata della quota per i relativi oneri, è stimata in misura pari ad € 10.000,00;

evidenziato pertanto che:

- l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dirigente per l'anno 2025, ammonta ad € 254.478,00 come da all'allegato n.1, da ripartirsi tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato secondo le regole della contrattazione decentrata;

- le risorse stanziare determinano un totale ampiamente ricompreso nel limite del salario accessorio della dirigenza;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2025, come sopra determinato, sono stanziare sugli artt.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale, alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3025 e alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101008 al capitolo 3001 del PEG 2025, oltre ai relativi oneri previsti negli artt.2 dei capitoli delle retribuzioni del personale del PEG 2025;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per procedere alla contrattazione decentrata;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "Gestione del personale e sviluppo organizzativo" del PEG 2025;

D E T E R M I N A

di procedere, per tutto quanto esposto in premessa, alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza per l'anno 2025, nella misura di € 254.478,00 come da allegato n.1 al presente atto;

di aggiornare per l'anno 2025 il limite al salario accessorio disposto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, come dettagliato nell'allegato sopracitato in applicazione dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n. 34/2019, e s.m.i. ;

di dare atto che:

- le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2025, come sopra determinato, sono stanziare sugli artt.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale, alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 al capitolo 3025 e alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101008 al capitolo 3001 del PEG 2025, oltre ai relativi oneri previsti negli artt.2 dei capitoli delle retribuzioni del personale del PEG 2025;
- sul presente atto di costituzione verrà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prima di procedere alla contrattazione decentrata;
- l'attività è prevista all'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "Gestione del personale e sviluppo organizzativo" del PEG 2025.

Reggio Emilia, lì 01/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma